

ECOSAVONA SRL

PARTE SPECIALE 4

**Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

CAPITOLO 1.

Funzione della PARTE SPECIALE 4

Il legislatore ha esteso il campo di applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delineata dal D.Lgs. 231/2001, con il recepimento del D.Lgs. 231/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2007) concernente la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (cd. III Direttiva Antiriciclaggio).

L’art. 63, comma 3, del citato D.Lgs 231/2007 ha introdotto, nell’ambito dei reati previsti dal D.lgs 231/2001, l’art. 25-*octies* in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si precisa che tali reati avevano già rilevanza ai fini del D.Lgs 231/2001, ma solo se realizzati in via transnazionale (*ex* art. 10 della legge 146/2006). A seguito dell’abrogazione del comma 5 e 6 dell’art. 10, legge n. 146/2006, i reati presupposto di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita rilevano ora solo in ambito nazionale.

ECOSAVONA, per il settore merceologico in cui opera, non rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi specifici previsti dagli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13, e 14 del D.Lgs. 231/2007 (Banche e c.d. Intermediari Finanziari).

Tuttavia, nell’ambito delle attività aziendali, ECOSAVONA potrebbe astrattamente incorrere nella commissione di uno dei reati previsti dall’art. 25-*octies*.

La presente Parte Speciale- 4 - si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, Dirigenti, Dipendenti di ECOSAVONA, nonché a Consulenti e Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti dall’art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001, anche nella forma del concorso *ex* art. 110 c.p.

Nelle pagine che seguono verranno individuate:

- le fattispecie dei reati di cui agli artt. 648 c.p., art. 648-bis c.p., art. 648-ter c.p., art. 648 ter 1 c.p.;
- le attività sensibili che, nell’ambito dell’operatività di ECOSAVONA, potrebbero risultare a rischio commissione reati.

CAPITOLO 2.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies D.Lgs 231/2001.

Nelle pagine che seguono verranno trattati dal punto di vista normativo i reati contemplati dall'art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa della società, devono essere commessi, nella forma consumata o tentata, “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*”.

2.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Caratteristiche del reato

La condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Presupposto del reato, dunque, è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (cd. reato presupposto) al quale però, il ricettatore non deve aver partecipato a titolo di concorso.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, ad eccezione, come detto, dell'autore materiale o morale o del compartecipe del delitto presupposto.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico. La conoscenza circa la provenienza illecita può desumersi anche da elementi indiretti, quali circostanze di tempo e di luogo dell'acquisto, comportamento dell'agente dopo l'acquisto, massime di esperienza, ecc.

2.2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristiche del reato

La norma in commento è una fattispecie pluri-offensiva posta a tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico.

Scopo della norma, infatti, è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre un vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

L'art 648 bis c.p. colpisce dunque qualsiasi attività di riciclaggio, qualunque sia il delitto da cui il denaro o i valori provengano, purché di natura dolosa.

In sostanza, l'art. 648 bis c.p. va a colpire qualunque forma di reinvestimento, comunque realizzato, dei profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso da cui provengono

2.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristiche del reato

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell'art. 648-ter c.p. prevede la punibilità di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

2.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

[I]. Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro

[II] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

[III] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale

[VI] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Caratteristiche del reato

Il delitto di autoriciclaggio punisce chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo da altri commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.5. Differenze tra il reato di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatici previste dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre

alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 *ter* c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 *bis* c.p. e questo, a sua volta, con l'art. 648 *ter* c.p.

CAPITOLO 3.

Le Attività sensibili di ECOSAVONA con riferimento ai reati di cui alla Parte Speciale- 4 -

Nell'ambito dell'operatività di ECOSAVONA, le attività sensibili che possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-*octies*, sono le seguenti:

- Contrasto finanziario al riciclaggio;
- Gestione e controllo dei flussi finanziari.

CAPITOLO 4.

I Principi generali di comportamento nelle “aree a rischio reato”

La presente Parte Speciale – 4 - prevede l'espreso divieto a carico di tutti i Destinatari eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo e ai traffici illeciti;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti o tramite assegni bancari che non abbiano la clausola di “non trasferibilità” (se non per cifre di modica entità di cui deve essere comunque tenuta traccia.

CAPITOLO 5.

Protocolli a presidio comuni in relazione alle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, con riferimento ai processi sensibili indicati, la società dovrà prevedere:

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata. Tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es: paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Controlli e tracciabilità anche in riferimento alle operazioni finanziarie con soggetti giuridici collegati;
- Divieto di accettare denaro o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc) per importi rilevanti, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- verificare i requisiti di professionalità e onorabilità delle controparti con la quale la società intraprende qualunque iniziativa finanziaria;
- prevedere idonei strumenti di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- individuazione puntuale delle funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l'organizzazione gerarchica aziendale;
- Trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese o con soggetti collegati coinvolti nella transazione;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con fornitori e/o *partners*;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia);
- verificare che fornitori e/o *partners* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verifiche sui requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.